

Data 20/03/2020

A **Tutti i clienti del servizio paghe Feinar**

Da Servizio Paghe Feinar
Web www.feinar.it Tel. +39 0437 2121

Oggetto **Decreto Cura Italia – Permessi, congedi e aiuti alle famiglie.**

Segnaliamo che il decreto di cui all'oggetto, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede alcune agevolazioni per consentire ai lavoratori di affrontare alcune difficoltà legate all'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Di seguito una sintesi degli articoli di maggior interesse:

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

Congedo indennizzato - Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza alla sospensione delle scuole, e per un periodo non superiore a 15 giorni, i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni (pare fino al giorno precedente il compimento del 12° anno), e senza limiti di età se figli studenti con disabilità in situazione di gravità ex L. 104, di uno speciale congedo con un'indennità pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera riferita al periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente.

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario ovvero con prolungamento per handicap grave (fino al compimento 12 anno), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo (5/3 – 31/12) sono convertiti nel congedo speciale citato, con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Congedo non indennizzato – Nel caso di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, spetta un congedo non retribuito per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ordine e grado, ma senza indennità e senza contribuzione figurativa, e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Condizioni – Il congedo (indennizzato o meno) spetta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Isritti alla Gestione separata - I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, hanno diritto a fruire, per il periodo citato (5/3 – 31/12), per i figli under 12 o senza limiti se con handicap grave, di uno speciale congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

Artigiani e commercianti - La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS (*si ritiene siano appunto gli artigiani e i commercianti*) ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera (per tipologia lavoro autonomo svolto).

Bonus alternativo - In alternativa ai congedi con indennità, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo citato (5/3 – 31/12). Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Modalità operative - Le modalità operative per accedere al congedo retribuito per i dipendenti ovvero al bonus sono stabilite dall'INPS, che verificherà il rispetto del limite di spesa previsto, al raggiungimento del quale rigetterà le domande.

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Il numero di giorni di permesso ex lege 104/92 (3 gg al mese, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa) è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. (quindi, ai 6 giorni normalmente spettanti per i due mesi, si aggiungeranno altri 12, per un totale nei due mesi di 18 gg)
(nota: la norma non prevede modalità di distribuzione del pacchetto nei due mesi, evidentemente potranno essere utilizzati all'interno del periodo bimensile, secondo necessità e senza particolari regole)

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (sia in struttura che in permanenza domiciliare fiduciaria) dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il medico curante redige il **certificato di malattia** con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti *con disabilità grave ovvero in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita* (ovviamente con idonea certificazione medica), il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero *(nota: si riferisce ad assenze imposte a titolo precauzionale – cioè in assenza di reale malattia – in relazione allo stato precario di salute come descritto)*.

Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite dello stanziamento.

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

L'importo viene compensato con le normali modalità F24 (art. 17 Dlgs n. 241/97).

Ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per eventuali approfondimenti.

Feinar
Servizio Paghe